

# **DISCIPLINA COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

**D.C.C. n. 66 del 09.11.2005**

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.** La presente disciplina regola le attività di Tatuatore e Piercing.

E' Tatuatore colui che esercita l'attività di tatuaggio intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

E' esercente l'attività di Piercing colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

**2.** L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto alle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di Tatuaggio e Piercing in condizione di sicurezza" – Circolare 05.02.1998 n. 2.8/156" e nota chiarificativa n. 2.8/633 del 16.07.1998, al presente regolamento, ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile alla materia.

## **ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

**1.** Le attività di Tatuaggio e Piercing devono essere svolte in ambienti tali da garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di Tatuaggio e Piercing in condizione di sicurezza" – Circolare 05.02.1998 n. 2.8/156.

**2.** Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve essere provvisto di apposito Nulla Osta rilasciato dal Comune sede di esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento e in relazione a quanto disposto dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di Tatuaggio e Piercing in condizione di sicurezza – Circolare 05.02.1998 n. 2.8/156" e successive note chiarificative.

**3.** Gli interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Castel San Giovanni nella quale vengono indicati chiaramente:

- il tipo di attività che si intende esercitare;
- le generalità del richiedente o del titolare dell'impresa, nonché, se diverso le generalità dell'esercente l'attività;
- l'ubicazione dei locali ove si intendere svolgere l'attività;
- dichiarazione che l'immobile in cui si svolgerà l'attività è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti riguardanti l'attività richiesta;

- dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla conduzione dell'attività nella piena osservanza dei requisiti igienico sanitari previsti;

Alla domanda devono essere allegati:

- Planimetria (n. 3 copie) dei locali, redatta in scala 1:100 da utilizzare per l'esercizio dell'attività firmata e vistata da tecnico abilitato – con indicazione dell'utilizzo dei locali;
- Elenco delle attrezzature usate e dei materiali utilizzati - per ogni sostanza deve essere allegata la scheda tecnica tossicologica comprensiva anche delle modalità di impiego. Tutte le sostanze usate devono essere atossiche;
- Procedure/istruzioni operative per assicurare la prevenzione e il controllo delle infezioni:
  - lavaggio delle mani (lavaggio sociale, antisettico e chirurgico)
  - decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi riutilizzabili;
  - decontaminazione e pulizia ambientale in base all'area a basso, medio ed alto rischio;
  - antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
  - smaltimento di tutti i rifiuti secondo la normativa vigente.

Tale documento deve essere firmato dal titolare e, se diverso, dalla persona competente esercente l'attività di tatuaggio e piercing;

- Per le società copia dell'atto costitutivo;
- Autocertificazione antimafia;
- Dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla legge 46/90;
- Attestazione relativa al possesso di idonea formazione professionale.

La domanda deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante della società e, se diverso, in parte compilata e sottoscritta anche dall'esercente l'attività in discorso.

**4.** Spetta all'Azienda USL l'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero della Sanità.

Spetta altresì all'Azienda USL verificare che l'autodichiarazione, di cui al successivo comma, non sia mendace.

**5.** Il Nulla Osta all'esercizio dell'attività è subordinato:

- Rispetto, relativamente ai locali in cui viene esercitata l'attività, dei regolamenti igienico sanitari, delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature accertate dall'Azienda U.S.L. competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- Possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti riguardante l'attività in materia;
- Attestazione relativa al possesso di idonea formazione professionale.

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale obbligatorio l'esercente l'attività di tatuaggio e/o piercing dovrà, al fine di ottenere Nulla Osta ed intraprendere l'attività, presentare:

- a) Autodichiarazione dell'esercente l'attività, attestante che questi conosce sia i rischi per la salute connessi alle procedure di tatuaggio e piercing, sia le norme igienico-sanitarie finalizzate ad eliminare (o minimizzare) gli stessi rischi.
- b) L'Azienda USL verificherà, tramite idoneo test e/o colloquio, che quanto dichiarato corrisponda a verità.

Gli esercenti che già svolgono l'attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi una volta attivati con le modalità previste dalla normativa che andrà in vigore.

**6.** Non sono fissate superficie minime ammissibili per l'esercizio dell'attività in discorso, la verifica dell'idoneità dei locali – compresa quindi la dimensione minima ammissibile per l'esercizio dell'attività – verrà effettuata dall'Azienda USL.

Le superfici minime si riferiscono comunque sempre ai locali in cui viene svolta l'attività con esclusione di sale attese, sale designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello, servizi igienici, ripostigli, ecc....

Gli spazi in cui vengono effettuate le procedure devono essere separate dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

**7.** L'attività di tatuaggio e piercing può essere svolta, in locali idonei - previo parere (obbligatorio non vincolante) della Commissione Comunale per l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti nonché parere favorevole dell'Azienda U.S.L. – anche presso Estetisti, Acconciatori in possesso di regolare Autorizzazione Amministrativa purché vi sia la presenza di un soggetto qualificato per ogni attività svolta. In questo caso i locali di lavoro adibiti all'attività di Tatuaggio e Piercing devono essere separati da quelli destinati alle altre eventuali attività.

Nel caso in cui l'istanza sia riferita ad attività esclusiva di Tatuaggi e/o Piercing il Responsabile del Settore si riserva a propria discrezione di convocare la Commissione di cui sopra ai fini di conoscere parere consultivo.

**8.** Ogni qual volta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima di iniziare l'attività dovrà essere acquisito il Nulla Osta per l'esercizio dell'attività.

**9.** Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante nonché al di fuori di locali idonei.

**10.** E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di Tatuaggio e Piercing di esporre nei locali ove si svolge l'attività l'apposito foglio informativo, allegato 3 della Circolare 05.02.1998 n. 2.8/156 di cui all'art. 1 comma 2.

**11.** E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e/o piercing di chiedere a chi intende sottoporsi a tatuaggio e/o piercing, prima di sottoporsi alle stesse pratiche, di compilare in modo chiaro e leggibile e di sottoscrivere la dichiarazione riportata nell'allegato A.

Nel caso il tatuaggio e/o piercing fosse praticato su un minore la dichiarazione, di cui sopra, va fatta sottoscrivere a chi ne esercita la patria potestà.

Le dichiarazioni sottoscritte dovranno essere conservate nel locale dove viene svolta l'attività e, su richiesta, messe a disposizione degli organi di vigilanza.

Nel caso il tatuaggio e/o piercing fosse praticato su minore lo stesso deve essere accompagnato da chi esercita la patria potestà.

**12.** Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento i rivenditori di oggetti di oreficeria e bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari all'interno del proprio esercizio. Tale operazione, comunque, deve essere eseguita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con materiale monouso.

### **ART. 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1.** Il Nulla Osta per l'esercizio dell'attività di Tatuaggio e/o Piercing viene revocato qualora vengono meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

In caso di esercizio dell'attività senza Nulla Osta il Responsabile del Settore competente ne ordina la cessazione.

E' in ogni caso fatto salvo il rispetto dei procedimenti ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i (Disciplina dei procedimenti amministrativi).

**2.** Gli orari giornalieri di svolgimento dell'attività e le giornate di chiusura annuali verranno stabiliti con Ordinanza del Sindaco. In attesa si fa riferimento a quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari per gli esercenti l'attività di Barbiere/Parrucchiere per Uomo/Donna. E' obbligatorio esporre l'orario adottato in modo ben visibile all'entrata dell'esercizio;

**3.** L'inizio dell'attività deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio del N.O., fatta salva l'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.AA..

**4.** Ogni violazione del presente regolamento non diversamente sanzionata da norma di legge, comporta la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 7Bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. (da 25 € a 500 €).

**5.** E' fatto obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

### **ART. 4 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA**

Resta inteso che l'emanazione di normativa a livello nazionale o regionale comporterà l'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.